

Art. 1 È revocato il mandato concernente il gruppo di prestazioni Cure palliative (PAL) attribuito alla Clinica Varini di Orselina ai sensi dell'articolo 1 cifra 1 del decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015.

Art. 2 ¹Sono attribuiti alla Clinica Varini di Orselina 10 posti letto aggiuntivi nel settore delle Strutture acute di minore intensità ai sensi dell'articolo 2 cifra 4 del decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015.

²L'attribuzione aggiuntiva di cui al capoverso 1 è valida fino al 31 dicembre 2026.

Art. 3 Il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

Art. 4 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi (art. 53 LAMal).

Bellinzona, 14 gennaio 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Contratto normale di lavoro
per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse
dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro
per il commercio al dettaglio**

modifica del 14 gennaio 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del 29 marzo 2023 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d'applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato fr. 20.50
- personale qualificato con CFP fr. 21.50
- personale qualificato con AFC fr. 23.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 ¹I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino.

²I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 ¹Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2028.

II

Il presente decreto entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 14 gennaio 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Contratto normale di lavoro
per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore
delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari**

modifica del 14 gennaio 2026

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta: